



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

OGGETTO: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, relativo al servizio di “ Certificazione di revisione dei dati economici di bilancio forniti dai gestori del servizio di tpl su gomma nell'anno 2017 e della maggiorazione da riconoscere, a titolo di integrazione della compensazione già liquidata, agli stessi”
CIG: Z0C25C331F

Art. 7.1 - Caratteristiche delle prestazione

La prestazione consiste nel rilascio all'Amministrazione della certificazione di revisione dei dati economici di bilancio forniti dai gestori del servizio di tpl su gomma nell'anno 2017 e della maggiorazione da riconoscere, a titolo di integrazione della compensazione già liquidata, agli stessi in forza degli atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio ai sensi del Regolamento CE 1370/2007”:

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Il Professionista deve confrontarsi sulle singole problematiche affrontate nell'ambito delle attività indicate all'art. 1 della presente lettera, con il Responsabile unico del procedimento.

Art. 3 – Durata

1. La prestazione avrà la durata di 45 giorni, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione che avverrà entro il mese di novembre 2018, previ accordi con il Responsabile unico del procedimento che svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Al termine delle prestazioni il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazioni delle prestazioni.

2. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Città Metropolitana di Firenze
1, via Cavour – 50123 Firenze
tel. 055 2760 192
fax 055 2760 703
mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

Art. 4 – Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 il Professionista ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto comunque del limite di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **Euro 18.000,00** (diciottomila/00).

2. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7– Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica del Professionista.

2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale sarà autorizzata dopo che il Responsabile del procedimento abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, con trasmissione della certificazione richiesta e relativa relazione.

3. La fattura elettronica intestata a Città Metropolitana di Firenze – Direzione Patrimonio e TPL – P.IVA: 017 09 77 04 89 - c.f. 80016450480 - Cod. univoco Fatturazione elettronica: UF4TAE deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG Z0C25C331F;

4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, la stessa non verrà accettata. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Città metropolitana procederà ad accertare ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. Il Professionista è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Città metropolitana di Firenze eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG Z0C25C331F. Il Professionista è obbligato a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Firenze ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, si provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

6. In relazione al pagamento effettuato nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca della Tesoreria (Unicredit) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,50 per bonifico. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati all'indirizzo dichiarato dal professionista in fase di offerta .

Art. 8 – Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di azione di rivalsa della Città metropolitana per il danno arrecato.

Art. 9 -Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo di gara. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. Il Professionista è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Città metropolitana del buon andamento dello stesso.

2. Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per la copertura di rischi di natura professionale. Il Professionista solleva comunque la Città metropolitana di Firenze da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Città metropolitana viene dichiarata completamente estranea.

3. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Città metropolitana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Professionista restandone sollevata la Città metropolitana.

4. Il Professionista è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

5. Il Professionista esonera la Città metropolitana di da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Città metropolitana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., il Professionista è tenuto a manlevare l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. Il Professionista assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Città metropolitana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la Città metropolitana, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 11 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Professionista, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. Il suddetto codice è pubblicato sul sito web della Città metropolitana.

2. Il Professionista ai fini della completa e piena conoscenza del suddetto Codice di Comportamento si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 12 - Penali e risoluzione del contratto

1. E' prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille l'importo dell'incarico in caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, fermo il risarcimento del maggior danno che dovesse verificarsi alla Città metropolitana dal verificarsi del ritardo stesso. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

3. La Città metropolitana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana ;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

4. In caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

5. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti del Professionista concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13 - Riservatezza

1. Il Professionista è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti in materia.

Art. 14 - Recesso

La Città metropolitana di Firenze si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione al Professionista con un preavviso di almeno 20 giorni. E' fatto divieto al Professionista di recedere dal contratto.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- il Regolamento dei contratti della Città metropolitana di Firenze

Art. 16 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Città Metropolitana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dirigente. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi tel. 055/2760192

Il Dirigente Responsabile del Contratto
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografica, il documento informatico è memorizzato digitalmente”